

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione dell'errore materiale - Procedimento di cassazione - Ordinanza decisoria recante una motivazione relativa ad altra causa tra diverse parti - Correzione dell'errore materiale - Inapplicabilità - Rinnovazione del giudizio di cassazione - Necessità - Fondamento.

E' affetta da nullità insanabile, non emendabile per mezzo del procedimento per la correzione dell'errore materiale, l'ordinanza emessa dalla Corte di cassazione che, per evidente svista, rechi l'intestazione riferita alle parti effettive della causa, e la motivazione ed il dispositivo relativi alle parti di altra causa, atteso che, in tale ipotesi, a differenza di quel che si verifica nella correzione dell'errore materiale, non è possibile ricostruire il "decisum" e la "ratio decidendi", con la conseguenza che la decisione manca del tutto e la Corte è tenuta a procedere alla rinnovazione dell'intero giudizio.

Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 16497 del 19/06/2019 (Rv. 654652 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Proc Civ art 132](#), [Cod Proc Civ art 391](#), [Cod Proc Civ art 276](#)